

ritti che competono ai cittadini. Così, supponendo che uno abbia il diritto di fare una tal cosa, il Governo può in alcuni casi determinare il tempo ed il luogo in cui debba farla.

Per queste considerazioni io credo che i poteri legislativi siano soli competenti a circoscrivere il diritto di surrogazione nella guardia mobile, e che, come nè il Governo, nè i Consigli di revisione non potrebbero limitarlo per l'esercito, così non debbano avere simile facoltà per la guardia mobile.

Laonde, trattandosi di uno dei diritti più importanti che uomo possa avere, io voto per il progetto quale era stato formulato dalla Commissione.

VALERIO. Io credo che, quando fosse ammesso l'emendamento Macchi, il che spero non sia per esserlo, non si potrebbe certamente fissare i casi di surroga con un semplice regolamento. È questa una grave questione; ed io trovo che neanche con una legge si dovrebbe entrare in questa materia, perchè a veder le ragioni che possono obbligare un padre di famiglia, od un altro qualunque che sia a capo de' suoi affari, a surrogare, o non surrogare, bisogna entrare nell'esame degli affari della sua casa. È una maniera di diritti cotesta, il cui esercizio procede dall'interno dell'uomo. Bisognerebbe per ciò entrare addirittura nelle faccende private, bisognerebbe dare ad un corpo qualunque un alcunchè d'inquisitorio, che credo contrario affatto anche alle opinioni ed alle tendenze di chi l'ha proposto. Io per conseguenza prego la Camera a stare colla maggioranza della Commissione ed a respingere la proposta del deputato Macchi.

MACCHI. Io sperava che la Camera avesse inteso a prima vista le ragioni di giustizia e di equità che balenarono alla mia mente e mi hanno determinato a fare questa proposta, che avesse inteso i sentimenti che sorrisero al signor ministro e ad una parte della Commissione. Dovrei dir troppo per rispondere alle osservazioni fatte dal deputato Valerio; ma convinto, ripeto, che la Camera avrà già per sè stessa riconosciute e ponderate le mie ragioni, e vedendo che la discussione va tanto in lungo, rinunzio alla parola, persistendo per altro nel proposto emendamento.

D'AYALA. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento.

D'AYALA. Io ho chiesto la parola.

PRESIDENTE. Vuol parlare su quest'emendamento?

D'AYALA. No.

PRESIDENTE. Dunque lasci che lo si voti prima, se no faremo confusioni.

Il deputato Allievi ha facoltà di parlare.

ALLIEVI. Io voleva far presente una circostanza, onde persuadere la Camera della necessità d'imporre qualche limite alla facoltà di surrogare.

L'esperienza fatta rispetto ai battaglioni mobilizzati ha provato che quelli in cui era grande il numero dei surroganti facevano men buona prova di quelli in cui era minore. E ciò è naturale, essendo diverso l'impulso che porta ad agire quelli che son mossi dal sentimento del dovere verso la patria, e quelli che son mossi da un motivo d'interesse.

Io accetto benissimo che si circondi di cautele questa facoltà che sarebbe concessa ai Consigli di revisione, onde sia, per quanto è possibile, eliminato l'arbitrio; e lo trovo opportuno perchè, se è vero che sia a tutti concesso di usare dei diritti attribuiti dalla legge, è vero altresì che qui si tratta di un obbligo che a tutti pure è imposto. Quando taluno cerchi di esonerarsi dall'adempiere quest'obbligo, usando di una facoltà che la legge gli concede, può benissimo l'esercizio di

questa facoltà essere circoscritto da certe e determinate condizioni.

VALERIO. Sarebbe necessaria una lunga discussione (che io non farò) per esaurire la questione sul terreno in cui l'ha portata l'onorevole Allievi. Prima di tutto bisognerebbe avere dei documenti che provassero veramente questa diversità di servizio nei battaglioni di guardia nazionale mobilizzata, secondo la varia proporzione delle surroghe. Io ho avuto occasione di vedere i dati di servizio di molti di questi battaglioni, e non mi occorre mai di trovare fatta od accennata questa distinzione tra gli uni e gli altri.

Osserverò d'altronde che chi surroga non può dirsi esonerato, perchè in fin dei conti vi è sempre il peso dei corrispettivi che debbe dare al surrogante, sebbene la cosa si presenti sotto un aspetto diverso dal caso in cui presta personalmente il servizio.

Del resto io capisco che si possano ammettere o rifiutare le surroghe, ma non posso capire che si possa voler commettere a un corpo qualunque l'enorme facoltà di riconoscere e giudicare ad arbitrio, od anche con forme e nei casi stabiliti per legge, che la surroga si possa concedere in date condizioni, in altre negare; mi pare impossibile che questo possa farsi senza entrare nell'interno della famiglie, negli affari individuali; senza toccare più dolorosamente quella libertà individuale che dobbiamo cercare di fare la più larga, la meno circoscritta possibile.

Mantengo adunque la mia opinione, e spero che la Camera vorrà sostenerla col suo voto.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Macchi consisterebbe nell'aggiungere le parole: « I Consigli di revisione saranno giudici, se sarà il caso di concedere le surroghe. »

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è respinto.)

Parli il deputato D'Ayala.

D'AYALA. Meriterei per lo meno la nota di pedante, se volessi aprire il quarto volume dell'opera del grande Torinese, il quale morì cieco ed affranto dalle sue fatiche filologiche, e non ha nel nostro cimitero che una modesta lapide, sulla quale si legge: GIUSEPPE GRASSI, *intendente (Oh!)*, per provare la necessità delle modificazioni che intendo introdurre.

PRESIDENTE. La prego d'attenersi alla questione.

D'AYALA. Ma perchè la nomenclatura della nuova legge sia corrispondente alla nomenclatura della legge del 20 marzo 1854 e del 15 luglio 1857, ed anche della legge del 4 marzo 1848, prego la Camera che alla parola *surroga* si sostituisca la parola *surrogazione*.

PRESIDENTE. Credo che la Commissione accetti.

(Il relatore fa segno affermativo.)

Ha facoltà di parlare il deputato Monti, poi l'avrà il deputato Salaris.

MONTI. Secondo l'articolo 4 della legge sul reclutamento, e secondo il valore del vocabolo, *surrogare* significa porre uno al luogo di un altro. Ora la Commissione ha dichiarato per mezzo dell'onorevole suo relatore che non ha inteso di dire che un milite della guardia nazionale può servire a vece e per conto d'un cittadino; credo anzi che abbia voluto stabilire tutto l'opposto, cioè che il milite della guardia nazionale possa essere supplito da un cittadino, il quale abbia a tal uopo le condizioni richieste. Fra queste condizioni, una ne apporta la Commissione, per cui il cittadino deve avere almeno 18 anni di età. Ma l'articolo 4 della legge sul reclutamento stabilisce che i cittadini possono essere chiamati alla leva anche prima dei 21 anni, cioè ai 20 ed ai 19.